

ACCORDO DI MODIFICA DELL'ART. 50, COMMA 1
DEL CCL DELLE SCUOLE EQUIPARATE DELL'INFANZIA 2007-2010

Fra le Organizzazioni Sindacali F.L.C. CGIL, CISL - Scuola, UIL - Coordinamento Scuola Infanzia e la Federazione Provinciale Scuole Materne (FPSM) è intervenuto in data **8 febbraio 2019** il seguente Accordo.

F.L.C. CGIL

Sig.ra Biancalbina Francesconi

biancalbina francesconi

CISL - Scuola

Sig.ra Stefania Galli

Stefania Galli

UIL Coordinamento Scuola Infanzia

Sig.ra Silvia Bertola

Silvia Bertola

Sig.ra Daniela Tabarelli

Daniela Tabarelli

Per la Federazione Provinciale Scuole Materne

Dott. Giovanni Benedetti

Giovanni Benedetti

Copia di tale Accordo verrà inoltrata al Servizio Istruzione della Provincia Autonoma di Trento.

Premesso che:

- con precedente Accordo di data 13 agosto 2014 al primo comma dell'art. 50 ("Orario di lavoro del personale insegnante") veniva aggiunto il seguente alinea:
 - *all'interno delle 210 ore annue riservate alle attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola 15 ore dovranno essere destinate alla sostituzione di colleghi assenti; dette ore saranno modulabili tra le 20 e le 10 ore a seconda del numero di bambini per sezione della scuola di assegnazione dell'insegnante alla data del 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento secondo i seguenti criteri: 20 ore fino a 20 bambini/sezione, 15 ore da 21 a 23 bambini/sezione, 10 ore da 24 bambini/sezione. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, la quota del monte ore da destinare a sostituzione di personale assente non può comunque essere inferiore a 5 ore all'anno. La redistribuzione delle 210 ore annuali – conseguente all'inserimento delle suddette ore da destinare alla sostituzione di personale assente – sarà definita dalla singola scuola secondo quanto previsto al successivo comma 6 del presente articolo, tenendo conto che alle attività di programmazione didattico-educativa, comprese le attività di verifica e di valutazione nonché di preparazione e di documentazione delle attività svolte, sono destinate non meno di 105 ore.*
- l'art. 23 (Orario di lavoro del personale insegnante delle scuole dell'infanzia – Modifica dell'art. 7 dell'Allegato D) del CCPL 17.10.2003 e ss.mm.) dell'Accordo di revisione del CCPL del personale...(omissis)...delle scuole dell'infanzia...(omissis)... triennio 2016-2018, parte normativa e completamento parte economica, sottoscritto in data 4 ottobre 2018, ha stabilito che le attività di non insegnamento programmate annualmente dal collegio docenti, connesse con il funzionamento della scuola, comprendono, tra le altre fattispecie, la sostituzione di colleghi assenti, nella misura di 10 ore annue;
- al fine di garantire anche per il settore delle scuole dell'infanzia equiparate un quadro contrattuale adeguato in modo da assicurare la medesima esigibilità di ore di supplenza per sostituzione del personale assente all'interno del monte di 210 ore destinato alle attività connesse con il funzionamento della scuola.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

il seguente Accordo di modifica dell'art. 50 ("Orario di lavoro del personale insegnante"), comma 1 del Contratto Collettivo di Lavoro delle scuole equiparate dell'infanzia 2007-2010.

Al primo comma dell'art. 50 ("Orario di lavoro del personale insegnante") il terzo alinea viene sostituito integralmente dal seguente:

- *all'interno delle 210 ore annue riservate alle attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola 10 ore dovranno essere destinate alla sostituzione di colleghi assenti. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, la quota del monte ore da destinare a sostituzione di personale assente non può comunque essere inferiore a 5 ore su base annua. La redistribuzione delle 210 ore annuali – conseguente all'inserimento delle suddette ore da destinare alla sostituzione di personale assente – sarà definita dalla singola scuola secondo quanto previsto al successivo comma 6 del presente articolo, tenendo conto che alle attività di programmazione didattico-educativa, comprese le attività di verifica e di valutazione nonché di preparazione e di documentazione delle attività svolte, sono destinate non meno di 105 ore.*

